

Con il suo quinto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in vari errori di diritto e di essere venuto meno all'obbligo di motivazione che gli incombe, in quanto avrebbe statuito che la Commissione era legittimata a maggiorare l'ammenda inflitta ad essa ricorrente a titolo della recidiva, mentre invece non sussisteva né una base giuridica, né una condanna definitiva idonea a giustificare tale maggiorazione. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato tanto il principio generale della legalità delle pene quanto quelli di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia.

Infine, con il suo sesto ed ultimo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo che la Commissione era legittimata a maggiorare l'importo di base dell'ammenda a titolo di effetto dissuasivo, mentre invece avrebbe dovuto prendere in considerazione l'importo finale di quest'ultima al fine di valutare l'opportunità o meno di maggiorare l'ammenda in vista di tale effetto.

(¹) Regolamento del Consiglio 7 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU L 13, pag. 204).

(²) Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

(³) Decisione della Commissione 27 novembre 2002 (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 23 settembre 2008 — Yasar Erdil/Land Berlin

(Causa C-420/08)

(2008/C 327/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Yasar Erdil

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

Se un cittadino turco che si trovi nella situazione definita dall'art. 7, prima frase, secondo trattino, della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80, e viva fin dalla sua nascita, nel 1989, nel territorio della Repubblica federale di Germania, possa ricorrere alla speciale protezione contro l'allontanamento

di cui all'art. 28, n. 3, lett. a), della direttiva 29 aprile 2004, 2004/38/CE (¹).

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE); GU L 158, pag. 77. (Rettifica della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; GU L 229, pag. 35.).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgique) il 26 settembre 2008 — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga

(Causa C-425/08)

(2008/C 327/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Enviro Tech (Europe) Ltd

Convenuto: Stato belga

Questioni pregiudiziali

Questione 1

— Se la direttiva 2004/73/CE (¹), nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) sulla base di un'unica prova effettuata alla temperatura di - 10 °C, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE (²), e più in particolare all'allegato V, punto A.9, della stessa, che fissa le modalità di determinazione del punto di infiammabilità.

— Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60), da un lato, senza un'evidenza chiara, risultante da adeguati studi sugli animali, di effetti tossici osservati tali da giustificare la forte presunzione che l'esposizione dell'uomo a tale sostanza possa comportare effetti tossici sullo sviluppo e, dall'altro, sulla base di prove da cui emergono effetti tossici solo sugli animali esposti a una concentrazione di 250 PPM, ossia undici volte la concentrazione massima e quaranta volte la concentrazione media di nPB cui è esposto l'uomo in occasione della manipolazione del prodotto, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE, e più in particolare all'allegato VI, punto 4.2.3, della stessa.